

COMUNE DI BASILIANO

Parere del Revisore Unico in merito alla Preintesa Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale per il personale non dirigente per il Comune di Basiliano. – Destinazione del fondo risorse decentrate anno 2024.

Il sottoscritto dott. Luca Pacella, Revisore Unico del Comune di Basiliano,

visto

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 recante "Funzioni dell'organo di revisione";
- l'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 che attribuisce all'Organo di Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 che prescrive che le amministrazioni pubbliche non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

richiamati

- l'art. 45, del CCRL 2019-2021 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 19/7/2023 che disciplina le modalità per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 1/1/2023;
- l'art. 45, comma 10, del CCRL 2019-2021 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 19/7/2023 che stabilisce che le voci stipendiali accessorie diverse da quelle costituenti il Fondo salario accessorio a decorrere dal 1/1/2023 continuano ad essere imputate a carico del bilancio degli enti e che la loro quantificazione non è più soggetta a dei tetti di spesa ma solamente ai vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente;
- i CCRL Regione FVG del 15/10/2018 e del 19/7/2023, nonché i precedenti per le parti ancora in vigore;

esaminato

- il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro inerente il Comparto unico della Regione Friuli V.G. per il triennio normativo ed economico 2019-2021 sottoscritto in data 19.07.2023;
- la preintesa del contratto collettivo integrativo di livello territoriale (C.C.D.I.T.) per il triennio 2024-2026, sottoscritta in data 21.11.2024;

visto

- la determina del responsabile del personale ufficio comune n. 65 del 29.2.2024, di costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024;
- la determina del responsabile del personale ufficio comune n. 585 del 5.12.2024 di rettifica della costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024;
- la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa predisposta dalla Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Tributi;
- la relazione illustrativa al contratto integrativo aziendale sulla destinazione del fondo risorse decentrate, anno 2024, predisposta dalla responsabile dell'area Affari Generali;

dato atto

- che con Circolare n. 25 del 19/7/2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diffuso gli schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico - finanziaria ai contratti integrativi previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 165/2001;

considerato

- che la legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 ha innovato la L. R. 17 luglio 2015, n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica;
- che il nuovo regime per gli enti locali della Regione è, quindi, stabilito dall'articolo 2, comma 2 ter della legge regionale n. 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il

contenimento della spesa, fra gli altri, *“attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 18/2015”*;

- che pertanto, i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;
- che in particolare, per quanto riguarda la spesa di personale, gli enti della Regione devono avere un rapporto tra la spesa di personale complessiva di competenza e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto dell'FCDE entro il valore soglia stabilito con delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 14/12/2020, successivamente aggiornato con delibera della Giunta Regionale n. 1994 del 23/12/2021;

rilevato quindi che la quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa e delle indennità fuori fondo può essere fatta sulla base dei criteri indicati dall'art. 45 del CCRL 2019-2021 a condizione che l'ente assicuri la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18/2015;

verificato, altresì, che la spesa relativa alla costituzione del fondo e delle indennità fuori fondo per l'anno 2024 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024-2026;

attesta

ai sensi degli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. 165/2001 la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio.

Basiliano lì, 12 dicembre 2024

Il Revisore
Dott. Luca Pacella